

IL DECRETO-LEGGE N. 36 DEL 2022: “PNRR – 2”

Approvato in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri dello scorso 21 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile, il **decreto-legge n. 36 del 2022**, recante “**Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**” ha lo scopo di accelerare il raggiungimento di specifici obiettivi del PNRR tramite interventi di semplificazione e di sburocratizzazione dei procedimenti amministrativi relativi a diversi progetti da concludere entro il 30 giugno, scadenza della seconda rata da 24,1 miliardi di finanziamenti del Piano da parte dell’Unione europea.

Il decreto muove, espressamente, da alcune fondamentali esigenze: una “ulteriore **semplificazione e accelerazione delle procedure**, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”; l’introduzione di “misure per il rafforzamento della **capacità amministrativa** delle amministrazioni titolari degli interventi”; la necessità di “realizzare la **riforma della formazione iniziale e continua degli insegnanti** nonché di migliorarne le procedure di **reclutamento** entro il termine stabilito dall’accordo operativo sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Complessivamente le **disposizioni** contenute nel decreto sono alquanto **ampie e variegate**, anche perché come ha sottolineato sua dichiarazione di voto sulla fiducia la deputata del Pd Rosa Maria Di Giorgi, “stanno in modo trasversale all’interno di tutte le **missioni del PNRR**: la digitalizzazione, la competitività, la cultura, il turismo, la rivoluzione verde e la transizione ecologica, le infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute”.

Ecco, di seguito, le principali misure contenute nel provvedimento, approvando il quale, come ha sottolineato il deputato del Pd Marco Lacarra nella sua dichiarazione di voto finale, ci avviciniamo di qualche passo all’idea di “un Paese che finalmente si è dato una prospettiva, che persegue una visione e che con il duro lavoro scioglie i suoi nodi, ricuce i divari tra i territori, abbatte le profonde e diverse differenze sociali e si proietta nel futuro”.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (approvato dal Senato) AC 3656 e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite V Bilancio e XI Lavoro

Si segnala in particolare il parere del Comitato per la Legislazione, richiamato anche da Stefano Ceccanti (PD) nel dibattito sulle questioni pregiudiziali.

CAPO I - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Definizione dei nuovi profili professionali nelle pubbliche amministrazioni nell'ambito della pianificazione dei fabbisogni di personale (art. 1)

Viene integrata la disciplina sulle **linee di indirizzo** per le **pubbliche amministrazioni** relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei **fabbisogni di personale**, prevedendo che tali linee di indirizzo riguardino anche la definizione dei **nuovi profili professionali**, individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze e capacità – definite anche con riferimento agli strumenti e alle tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti – del **personale da assumere**. Le nuove linee, in fase di prima applicazione, sono adottate entro il 30 giugno 2022.

Piattaforma unica del reclutamento per le assunzioni nella P.A. e misure per i concorsi pubblici (art. 2, co. 1-3 e 6-7)

Si prevede che a partire dal 1° novembre 2022 le **assunzioni** a tempo determinato e indeterminato nelle **amministrazioni pubbliche centrali**, nelle **autorità amministrative indipendenti** e nelle **Regioni ed enti locali**, avvengano mediante **concorsi** ai quali si può accedere esclusivamente mediante **registrazione** nel **Portale InPa**, operativo dal 1° luglio 2022. Sono quindi introdotte disposizioni sulle modalità del reclutamento e della registrazione presso il Portale e si introducono misure di semplificazione dei concorsi pubblici mediante la abrogazione di alcune norme. Dal 1° novembre, i **componenti** delle **commissioni esaminate** dei **concorsi pubblici** svolti secondo le modalità previste per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche dai concorsi pubblici unici, sono individuati, attraverso il Portale del reclutamento, nel **rispetto** dei principi della **parità di genere**.

Assolvimento obblighi di comunicazione in caso di esercizio del diritto di accesso ad atti amministrativi (art. 2, co. 4)

Rispetto agli avvisi di **selezione di personale** pubblicati dalle amministrazioni sul **Portale del reclutamento InPA**, si dispone che gli **obblighi di comunicazione** ad eventuali controinteressati si intendano assolti mediante **pubblicazione di un apposito avviso** sul Portale da parte dell'amministrazione cui è indirizzata l'istanza di accesso agli atti o di accesso civico generalizzato.

Nomina dell'**Organismo indipendente di valutazione** (art. 2, co. 5)

Si stabilisce che per la nomina dei componenti dell'**Organismo indipendente di valutazione della performance (Oiv)** presso le amministrazioni pubbliche, ci si avvalga del Portale del reclutamento.

Svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche (art. 3, co. 1-4 e 6)

Vengono apportate alcune **modifiche** alla **procedura semplificata** per lo svolgimento dei **concorsi pubblici** relativi al **reclutamento del personale** delle **pubbliche amministrazioni** – ad eccezione di quello in regime di diritto pubblico – prevedendo per i concorsi banditi **successivamente al 1° maggio 2022**: l'espletamento di almeno una prova scritta; la valutazione delle competenze indicate nel bando e, per gli alti profili, delle esperienze lavorative pregresse, nonché delle abilità residue per i soggetti disabili; la possibilità di prevedere forme di preselezione; la possibile integrazione delle commissioni esaminatrici con esperti in valutazione delle competenze e selezione; la possibilità di prevedere per tutti i concorsi, e non solo per quelli svolti durante la fase emergenziale come previsto finora, lo svolgimento in modo non contestuale delle prove concorsuali. Viene contestualmente **abrogata la disciplina transitoria** per i concorsi, relativi al personale, banditi nel corso della fase emergenziale.

Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche-CIMEA (art. 3, co. 1-bis)

Si prevede che, in relazione all'attuazione del PNRR, il Ministero dell'Università e della Ricerca si avvalga del **Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA)** per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di studio di formazione superiore.

Disposizioni concernenti l'amministrazione degli affari esteri (art. 3, co. 3-bis e 3-ter)

Si prevede che per l'accesso alla **carriera diplomatica** e per l'assunzione di impiegati a contratto nelle **rappresentanze diplomatiche**, negli **uffici consolari** e negli **istituti di cultura**, sia richiesto il possesso delle **qualità morali e di condotta** stabiliti per l'ammissione ai **concorsi della magistratura ordinaria**. Si prevede, in via generale, che per l'assunzione di **personale** presso il **Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale** sia richiesto il possesso delle stesse qualità.

Procedure di mobilità collettiva nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (art. 3, co. 3-quater)

Nell'ambito delle **pubbliche amministrazioni** vengono ridotti alcuni termini temporali relativi alle procedure della cosiddetta **mobilità collettiva** e alla possibilità di ricorso – soltanto in via suppletiva – alla **procedura concorsuale di reclutamento**.

Stabilizzazione di personale nelle pubbliche amministrazioni (art. 3, co. 4-bis)

Si proroga dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2024** il termine entro cui possono essere bandite **procedure concorsuali riservate** per **soggetti** che abbiano **rapporti di lavoro** dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con **pubbliche amministrazioni**. La stessa proroga riguarda anche il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione di tale disciplina transitoria.

Corresponsione arretrati conseguenti ai rinnovi dei CCNL (art. 3, co. 4-ter)

Si dispone che, a decorrere dal 2022, la spesa di personale conseguente ai **rinnovi dei CCNL**, relativa alla corresponsione degli **arretrati** di competenza delle **annualità precedenti** all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, **non rileva ai fini della verifica del rispetto di specifici valori soglia** in base ai quali si determinano le **facoltà assunzionali degli enti locali**.

Attuazione, da parte degli enti territoriali, di norme sul reclutamento di dirigenti pubblici (art. 3, co. 5)

Viene **modificata** la **procedura** per l'adozione di **linee guida** per l'attuazione, da parte degli enti territoriali, di alcune **norme sul reclutamento di dirigenti pubblici**, prevedendo che le linee guida siano adottate **entro il 31 ottobre 2022** con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, dopo aver acquisito le proposte della Scuola nazionale dell'amministrazione e previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-Città ed autonomie locali.

Protocolli Covid-19 per lo svolgimento di concorsi (art. 3, co. 7)

Si dispone che con ordinanze del Ministero della Salute, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, si possa procedere all'**aggiornamento** dei **protocolli** per lo svolgimento dei **concorsi pubblici** in modo da garantire le **condizioni di sicurezza**.

Aggiornamento codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e formazione etica del personale pubblico (art. 4)

Si integra la disciplina dei **codici di comportamento** dei **dipendenti** delle **pubbliche amministrazioni**, disponendo l'inserimento di una sezione relativa al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e *social media* da parte dei dipendenti pubblici, e si prevede che le stesse pubbliche amministrazioni provvedano allo svolgimento di un **ciclo formativo** sui **temi dell'etica pubblica** e sul **comportamento etico**.

A favore dell'equilibrio di genere in ambito lavorativo (art. 5)

Si assegna alle amministrazioni il compito di adottare **misure** che attribuiscano **vantaggi specifici o evitino o compensino svantaggi** nelle **carriere** al **genere meno rappresentato**. Per dare concreta attuazione alla disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta apposite **linee guida entro il 30 settembre 2022**.

Mobilità volontaria, comandi, distacchi e procedure straordinarie di inquadramento in ruolo (art. 6, co. 1-3)

Si **modifica**, con decorrenza **dal 1° luglio 2022**, la disciplina riguardante l'**avviso** dell'avvio di una **procedura di mobilità volontaria** da parte di una pubblica amministrazione e le relative comunicazioni da parte degli interessati. Con l'esclusione di alcune fattispecie, si

introduce una limitazione della possibilità di ricorso a **comandi o distacchi**, prevedendo che essi **non** possano essere **superiori al 25 per cento** dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria.

Viene introdotta una disciplina transitoria che **consente**, a determinate condizioni e con alcune esclusioni, **l'inquadramento in ruolo** del personale che alla data del **31 gennaio 2022** si trovasse **in posizione di comando o distacco**. Fatte salve alcune esclusioni, si prevede la **cessazione** alla data del **31 dicembre 2022**, o alla scadenza successiva eventualmente già fissata, dei comandi o distacchi in corso alla data di entrata in vigore (1° maggio 2022) del presente decreto, nel caso di mancata attivazione della procedura straordinaria di inquadramento in ruolo.

Personale non di ruolo Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 6, co. 4)

Si modifica la norma sull'applicazione anche al **personale non di ruolo** della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** delle disposizioni che disciplinano, anche mediante rinvio ai contratti, il **trattamento economico accessorio**, ridefinendo le eccezioni a tale principio, finora individuate nel personale estraneo alle pubbliche amministrazioni e nel personale appartenente a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, facendo riferimento esclusivamente al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Indennità di soggiorno per dipendenti pubblici operanti presso istituzioni Ue (art. 6, co. 5-6)

Si introduce la possibilità di una **indennità di soggiorno** per i **dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane** che operino **presso l'Unione europea** come esperti nazionali distaccati e che non percepiscano omologhe indennità a carico dell'Unione.

Conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari di organizzazioni internazionali o della Ue (art. 6, co. 7)

Si prevede in via transitoria la possibilità di conferimento, a tempo determinato e senza eccedere il termine del 31 dicembre 2026, di **incarichi dirigenziali**, presso **pubbliche amministrazioni italiane**, a **funzionari di cittadinanza italiana** di **organizzazioni internazionali** o **dell'Unione europea**, anche in deroga ai limiti percentuali stabiliti per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della qualifica di dirigente di ruolo di un'amministrazione pubblica (o di un organo costituzionale).

Assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità (art. 6, co. 8)

Si **proroga** dal 31 marzo 2022 al **30 settembre 2022** il termine entro cui i **soggetti impegnati in lavori socialmente utili** o in **attività di pubblica utilità** possono essere **assunti**, da parte della pubblica amministrazione che già li utilizza, in posizione di **lavoratori sovrannumerari**, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale e ai limiti stabiliti per le assunzioni.

Contratti di lavoro a termine con fondazioni lirico-sinfoniche (art. 6, co. 8-bis)

Si prevede la possibilità di **proroga fino al 30 giugno 2023** dei **contratti di lavoro** a tempo determinato stipulati dalle **fondazioni lirico-sinfoniche** nel 2019, in base ad una normativa transitoria, con personale artistico e tecnico.

Proroga termine adozione Piano integrato di attività e organizzazione e adeguamento ordinamenti regionali per la definizione dei Piani nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (art. 7, co. 1, lettera a)

Si **proroga** dal 30 aprile al **30 giugno 2022** il termine per l'**adozione** da parte delle **pubbliche amministrazioni** del primo **Piano integrato di attività e di organizzazione**. Fino allo stesso termine è sospesa l'applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie nel caso di mancata tempestiva adozione di piani previsti dalla normativa previgente e poi confluiti nel Piano integrato. Si prevede anche che le **Regioni** provvedano all'**adeguamento**, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dei **propri ordinamenti** ai principi della **disciplina** inerente al **Piano** e ai contenuti del Piano tipo.

Reclutamento personale per attuazione e rendicontazione del PNRR (art. 7, co. 1, lettera b)

Si modificano le modalità e le condizioni di **conferimento** degli **incarichi** che il Dipartimento della **Ragioneria Generale dello Stato** e le **altre amministrazioni centrali** deputate allo svolgimento delle attività legate al PNRR possono affidare ad **esperti** di comprovata qualificazione professionale per lo svolgimento delle attività di **monitoraggio e rendicontazione** del PNRR e per la più efficace e tempestiva **attuazione** degli interventi del **PNRR**.

Incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR (art. 7, co. 1, lettera c)

Si prevede che le risorse residue e non impegnate del Sub-investimento 2.2.1 “**Assistenza tecnica a livello centrale e locale**”, della Missione 1 – Componente 1, del PNRR, pari a 48,1 milioni di euro, siano destinate per **30 milioni** al conferimento di **incarichi di collaborazione** per il supporto ai **procedimenti amministrativi** connessi all'attuazione del PNRR, e per **18,1 milioni di euro** alla realizzazione di un **Portale di progetto** e di una **Unità centrale** presso il Dipartimento della funzione pubblica.

Personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'innovazione e la transizione digitale nell'ambito del PNRR (art. 7, co. 1, lettera c-bis)

Si specifica che l'apposito contingente di 338 unità di **personale** presso la **Presidenza del Consiglio**, che opera fino al 31 dicembre 2026, svolge attività di **supporto**, di **verifica** e **controllo** del raggiungimento di traguardi ed obiettivi dei progetti per la **trasformazione digitale delle amministrazioni centrali e locali**, nell'ambito del PNRR.

Potenziamento amministrativo dei piccoli Comuni (art. 7, co. 2)

Si differisce al **30 luglio 2022** il termine entro cui i **Comuni** con popolazione inferiore a **5 mila abitanti** sono tenuti, ai fini delle **assunzioni di personale** con contratto a tempo determinato in possesso di specifiche professionalità in relazione all'**attuazione dei progetti** previsti dal **PNRR**, a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti.

Costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere (art. 7, co. 2-ter e 2-quater)

Viene stabilito che tra le circostanze che possono dar luogo a **modifiche o varianti** dei **contratti di appalto** in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento, debbano essere annoverate anche le circostanze impreviste ed imprevedibili che alterino in maniera significativa il **costo dei materiali** necessari alla realizzazione dell'opera. In questi casi, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre varianti in corso d'opera che assicurino, a determinate condizioni, risparmi da utilizzare in compensazione per far fronte alla variazione del costo dei materiali.

Assegnazione agli organismi sportivi delle risorse aggiuntive del Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base (art. 7, co. 2-quinquies)

Si prevede che l'autorità di governo competente in materia di sport, con apposito decreto e secondo specifici criteri, determini le modalità di **assegnazione** delle **risorse aggiuntive** previste dall'art. 46-bis, co. 1, del decreto n. 152 del 2021 per il **finanziamento di organismi sportivi**, nell'ambito del **Fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base**, di cui all'art. 1, co. 561, della Legge di Bilancio 2021.

Formez P.A. (art. 8)

Viene istituito istituisce un fondo, con una dotazione di **60 milioni di euro** per il **2022**, per far fronte al fabbisogno finanziario di **Formez P.A.** connesso allo svolgimento di **procedure concorsuali** oggetto di **convenzioni** con le **pubbliche amministrazioni**.

Non rinnovabilità delle assunzioni temporanee presso l'ufficio per il processo (art. 9, co. 1)

Si specifica che le **assunzioni a tempo determinato** effettuate dal **Ministero della Giustizia**, nell'ambito del PNRR, presso l'**ufficio per il processo**, **non** possono essere **rinnovate**.

Differimento assunzioni MiTe (art. 9, co. 2)

Viene **differito** dal triennio 2019-2021 al **triennio 2021-2023**, il **termine** entro cui procedere alle **assunzioni di 350 unità di personale non dirigenziale**, presso il Ministero della Transizione ecologica, fissato dall'art. 1, co. 317, della Legge di Bilancio per il 2019.

Assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità (art. 9. co. 3-5)

Si autorizza la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** sia ad **incrementare** la propria **dotazione organica** di una posizione dirigenziale di prima fascia e di due posizioni dirigenziali di seconda fascia, sia ad indire una o più procedure per il reclutamento di personale non dirigenziale, anche in deroga alle disposizioni che richiedono lo svolgimento di concorsi unici per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni alle amministrazioni nazionali. Questo, per assicurare l'attuazione della disciplina di delega per la revisione e il riordino delle norme vigenti in materia di **disabilità** (legge n. 227 del 22 dicembre 2021).

Incarichi di lavoro autonomo da parte di pubbliche amministrazioni a soggetti già collocati in quiescenza (art. 10, co. 1-2)

Viene **consentito** fino al **31 dicembre 2026** il **conferimento**, da parte di **amministrazioni** titolari di **interventi** previsti nel **PNRR**, inclusi le Regioni e gli enti locali, di **incarichi** retribuiti di **lavoro autonomo a soggetti** collocati in **quiescenza**. L'ambito della deroga transitoria in oggetto è esteso agli interventi previsti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari (rispetto al PNRR) o nei programmi di utilizzo dei Fondi europei di sviluppo e coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.

Incarichi di lavoro autonomo da parte di pubbliche amministrazioni a soggetti collocati in quiescenza e già in servizio presso fondazioni lirico-sinfoniche (art. 10, co. 1-bis)

Con riferimento ai soggetti già in servizio presso le **fondazioni lirico-sinfoniche**, vengono **modificati** i **termini** di applicazione del **divieto**, per le pubbliche amministrazioni, del conferimento di **incarichi a titolo oneroso a soggetti già collocati in quiescenza**. In base alla modifica, il divieto si applica solo quando il personale suddetto raggiunga il limite ordinamentale di età, pari a 65 anni, previsto per la generalità dei dipendenti pubblici.

Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche (art. 10, co. 3-4ter)

Si **estendono** ai **soggetti** attuatori di **interventi** previsti dal **PNRR** le **modalità speciali**, disciplinate dalla normativa vigente e già utilizzabili dalle amministrazioni titolari dei progetti, volte ad **accelerare** le **procedure** selettive per il **reclutamento di personale** a tempo determinato e per il conferimento di **incarichi di collaborazione**. Si prevede inoltre che le pubbliche amministrazioni possano ricorrere a queste modalità speciali anche al di fuori degli interventi attuativi del Piano, non solo per il reclutamento di personale a tempo determinato, ma anche per il **conferimento di incarichi professionali**. Si dispone la **sospensione dall'albo di appartenenza e dall'esercizio dell'attività professionale** dei professionisti assunti a tempo determinato per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR successivamente all'entrata in vigore della presente legge di conversione, qualora le PA

titolari di tali interventi rawisino **potenziali conflitti di interessi** nell'esercizio dell'attività del professionista.

Potenziamento amministrativo delle Regioni (art. 11, co. 1)

Si consente alle **Regioni** a statuto ordinario impegnate nell'attuazione del PNRR di **assumere**, con contratto a tempo determinato, **personale** con qualifica **non dirigenziale** in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi. Questo a condizione che il periodo non ecceda la durata di attuazione dei progetti e in ogni caso non vada oltre il termine del 31 dicembre 2026, e nel rispetto di specifici vincoli di spesa.

Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale del Mezzogiorno (art. 11, co. 2 e 2-bis)

Si stabilisce che le risorse finanziarie ripartite tra le **amministrazioni pubbliche** operanti nell'ambito della **politica di coesione** ai fini dello svolgimento di procedure di assunzione di personale non dirigenziale a tempo determinato ma non impegnate dalle amministrazioni medesime, possano essere da queste ultime destinate alla stipula di **contratti di collaborazione** con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. Questi contratti non possono superare la durata di trentasei mesi né la soglia massima della remunerazione stabilita dal regolamento dell'Agenzia per la coesione territoriale in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo.

Altro intervento è quello sulla disciplina dei **contratti di collaborazione** da parte dell'**Agenzia per la coesione territoriale**, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a **supporto degli enti locali del Mezzogiorno**: si prevede che la selezione del personale possa essere fatta direttamente dai singoli enti beneficiari, invece dell'Agenzia, sulla base di un contratto tipo predisposto dalla stessa Agenzia.

Scuola nazionale dell'amministrazione (art. 12)

Riguardo alla **Scuola nazionale dell'amministrazione**, nuove disposizioni sono volte a: introdurre la **nuova figura del Vicepresidente**; reclutare **personale** non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato e nuovo personale specialista in formazione e comunicazione e sistemi di gestione o per mansioni di supporto alla didattica e alla gestione dell'amministrazione; prevedere un'articolazione, oltre che nella sede centrale di Roma e nella sede decentrata di Caserta, in **“poli formativi”** localizzati sul territorio nazionale. Viene inoltre aumentata di due unità dirigenziali di livello non generale la dotazione organica della Presidenza del Consiglio per il potenziamento della Scuola nazionale dell'amministrazione connesso all'attuazione del PNRR. Si specifica che il Vicepresidente è uno degli organi della Scuola e che il suo incarico cessa con la nomina del nuovo Presidente. Inoltre si prevede, tra le altre cose, che il Segretario generale della Scuola rientri nella dotazione organica della Presidenza del Consiglio, aumentata a tal fine di una unità dirigenziale di livello generale.

Durata e disciplina del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari nominati in esito dei concorsi banditi nel 2020 (art. 13)

Si prevede, con riguardo ai **consiglieri penitenziari** nominati in esito ai **concorsi banditi nel 2020**, la **riduzione del corso di formazione** dagli attuali diciotto mesi a dodici mesi, con una anticipazione dell'assunzione in servizio operativo da parte dei dirigenti penitenziari, dei dirigenti di istituto penale per minorenni e dei dirigenti penitenziari di esecuzione penale esterna.

Reclutamento di studiosi vincitori di programmi e riconoscimenti europei (art. 14, co. 1-4)

Previste particolari procedure di **reclutamento** all'interno delle **Università** e degli **enti pubblici di ricerca**, riservate a due categorie di **studiosi**: quelli insigniti di un **Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence)** a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro *Horizon 2020* ed *Horizon Europe* negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); i vincitori dei programmi di ricerca dello *European Research Council*.

Istituzione del profilo professionale di ricercatore delle Istituzioni AFAM (art. 14, co. 4-ter e 4-quater)

Viene **istituito**, nell'ambito dell'area di contrattazione per il personale docente delle Istituzioni dell'**Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)**, il **profilo professionale del ricercatore**, a tempo determinato e indeterminato. Sono introdotte disposizioni relative al reclutamento, a tempo determinato e a tempo indeterminato, nelle istituzioni AFAM, nell'ambito dei processi di statizzazione.

Disposizioni in materia di borse di studio universitarie e di percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e AFAM (art. 14, co. 5-6)

Vengono introdotte disposizioni relative all'**orientamento** e all'**accesso** agli **studi universitari ed equiparati**. In particolare, si interviene in materia di contabilizzazione delle risorse del PNRR che confluiscono all'interno del Fondo integrativo statale per la concessione di **borse di studio** (Fis), al fine di escludere incrementi del concorso regionale al finanziamento, e si amplia dagli ultimi due anni agli ultimi tre della scuola secondaria di secondo grado la finestra temporale entro cui possono svolgersi i percorsi di orientamento finalizzati alla scelta dei corsi di laurea universitari e dei corsi dell'**Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica**.

Contratti di ricerca (art. 14, co. da 6-septies a 6-novies e 6-quaterdecies)

Vengono **sostituiti gli assegni di ricerca**, di cui all'art. 22 della legge n. 240 del 2010, con **“contratti di ricerca”**, vale a dire contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Riordino della disciplina sui ricercatori universitari (art. 14, co. da 6-decies a 6-terdecies e da 6-quindecies a 6-noviesdecies)

Si sostituiscono le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una **unica figura ricercatore universitario a tempo determinato**, titolare di un **contratto** di durata complessiva di **sei anni**, non rinnovabile. Al ricercatore a tempo determinato si applica, su propria istanza, la procedura di valutazione interna, da parte dell'università in cui presta servizio, ai fini dell'inquadramento nel ruolo di professore di II fascia.

Assunzioni di tecnologi a tempo indeterminato nelle università (art. 14, co. 6-vicies e 6-vicies semei)

Si consente alle università di **assumere personale** di elevata professionalità con **qualifica di tecnologo** a tempo indeterminato e si stabilisce una riserva dei posti banditi in via di prima applicazione di questa disposizione.

Disposizioni in materia di alloggi per studenti universitari (art. 14, co. 6-vicies quater)

Si prevede la possibilità di destinare risorse del PNRR all'**incremento di posti letto** per **studenti universitari** e al finanziamento di interventi di **adeguamento delle residenze universitarie** agli **standard europei**.

Rafforzamento ANPAL (art. 15)

Previsto un **rafforzamento** della struttura organizzativa dell'**ANPAL**, con un incremento della sua dotazione organica di 43 unità entro il 2022.

Disposizioni in materia di patronati (art. 15-bis)

Si introducono disposizioni in materia di **istituti di patronato**, prevedendo che agli stessi siano **attribuite ulteriori risorse** per lo svolgimento della relativa attività e riconoscendo, in via strutturale, la possibilità che il mandato di **patrocinio** sia conferito anche in **via telematica**.

Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (art. 15-ter)

Si prevede l'istituzione di un apposito ruolo del **personale dell'Ufficio** alle dipendenze dell'**Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza** e si determina la dotazione organica di tale personale in misura numerica ampliata rispetto alla normativa vigente.

Potenziamento capacità amministrativa del Ministero dell'Interno ai fini dell'attuazione del PNRR (art. 16)

Si autorizza il **Ministero dell'Interno** ad assumere venti unità di **personale** con contratto di lavoro a tempo determinato, da assegnare alle attività di gestione, erogazione, monitoraggio

e controllo dei finanziamenti statali agli investimenti comunali relativi ai **progetti** previsti dal **PNRR**. Inoltre si innalza di dieci unità il contingente di personale da assumere, estendendo le medesime attività di gestione, erogazione, monitoraggio e controllo anche ai finanziamenti statali agli investimenti destinati al **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**.

Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 16-bis)

Si aumenta di tre unità la dotazione organica dei **dirigenti di prima fascia** dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** e si trasforma in facoltà l'onere di istituire uno o più posti di vicedirettore dell'Agenzia.

Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero della Difesa (art. 16-ter)

Si consente, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di **incarichi di funzione dirigenziale** di livello generale, previsti nella dotazione organica del **Ministero della Difesa**, a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli del Ministero, nel limite massimo di tre unità.

Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato (art. 16-quater)

Si autorizza l'**assunzione** fino a **500 allievi agenti della Polizia di Stato**, a valere sulle facoltà assunzionali per il 2022, attingendo all'elenco degli idonei risultati tali alla prova di esame scritta del concorso bandito nel 2020.

Potenziamento dell'esecuzione penale esterna e rideterminazione della dotazione organica dell'Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità (art. 17)

Si ridetermina la dotazione organica dell'**Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità**, autorizzando l'assunzione di personale, per rafforzare l'offerta trattamentale legata all'**esecuzione penale esterna**, oltre che per garantire la piena operatività degli uffici territoriali.

Potenziamento degli organici di Forze di Polizia e Vigili del Fuoco (art. 17-bis)

Vengono rideterminati gli organici delle **Forze di Polizia** (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo di polizia penitenziaria) e del **Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, anche autorizzando **assunzioni straordinarie** in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Per tale finalità viene previsto un **apposito Fondo** (2 milioni per il 2022, 14,5 milioni per il 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni il 2025, 62 milioni il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per il 2031, 106 milioni a decorrere dal 2032) destinato alla copertura finanziaria del **potenziamento degli organici**.

CAPO II - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR IN MATERIA FINANZIARIA E FISCALE

Pagamenti elettronici, fatturazione elettronica, lotteria degli scontrini e superbonus (art. 18)

Si introducono modifiche alla disciplina dei **pagamenti elettronici**, all'**obbligo di fatturazione elettronica** e al funzionamento della cosiddetta **lotteria degli scontrini**.

Si stabilisce che i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti oltre che con le carte di pagamento, anche con **carte prepagate**. Viene **anticipata** dal 1° gennaio 2023 al **30 giugno 2022** l'entrata in vigore delle **sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici**. L'**obbligo di fatturazione elettronica** si estende anche ai **titolari di partita Iva in regime forfettario**, finora esclusi, prevedendolo a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi superiori a 25 mila euro e dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.

Vengono anche introdotte **modifiche** alla disciplina della **trasmmissione dei dati di pagamento elettronici**, prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate, oltre alle commissioni addebitate e i dati identificativi degli strumenti di pagamento, anche gli **importi complessivi delle transizioni giornaliere** effettuate mediante tali strumenti, sia nel caso già previsto in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale, sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico. In tal modo l'Agenzia sarà in grado di incrociare i dati di pagamento digitale con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.

Stabilite anche delle modifiche alla disciplina della **lotteria degli scontrini**, individuando nella persona fisica maggiorenne che effettua il pagamento elettronico per sé, per un componente del nucleo familiare o in forza di una rappresentanza, il soggetto che può partecipare all'estrazione.

Infine, si specificano le condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento, il cosiddetto **“Superbonus”** per l'acquisto di immobili oggetto di interventi di **ristrutturazione edilizia** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (il cosiddetto **“Sismabonus acquisti”**).

Misure per favorire l'attuazione del PNRR (art. 18-bis, co. 1 e 2)

Per la realizzazione del **programma di valutazione** in itinere ed ex-post del **PNRR**, viene autorizzata una spesa di **250 mila euro** per il **2022** e di **500 mila euro annui dal 2023 al 2028**, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché a borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive.

Misure riguardanti il partenariato pubblico privato (art. 18-bis, co. 3-6)

Si obbligano le **amministrazioni aggiudicatrici**, interessate a sviluppare **progetti di opere pubbliche** secondo la formula del **partenariato pubblico privato** di importo superiore ai 10 milioni di euro, a richiedere un **parere preventivo** al Dipartimento per la

Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), stabilendo specifiche fasi procedurali riguardanti la presentazione e l'approvazione del parere preventivo, e prevedendo l'istituzione e la composizione di un apposito Comitato di coordinamento.

Spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato (art. 18-bis, co. 10)

Si prevede che le **spese per acquisto di beni e servizi** delle **amministrazioni centrali dello Stato** finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione europea 2014/2020 e 2021/2027, **non rilevano** ai fini dell'applicazione dei relativi **limiti di spesa** previsti dalla normativa vigente.

Assunzioni presso la Ragioneria generale dello Stato (art. 18-bis, co. 11)

Si autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a reclutare a tempo indeterminato 50 unità di **personale** per il rafforzamento delle articolazioni territoriali della **Ragioneria generale dello Stato**.

Oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici (art. 18-bis, co. 12)

Si prevede la possibilità di imputare gli **oneri di pubblicazione e pubblicità legale** sostenuti dalle centrali di committenza in materia di affidamento dei **contratti pubblici PNRR e PNC**, a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR.

Disposizioni in materia di gioco pubblico (art. 18-ter)

Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di **riordino del settore giochi**, previsto dal Documento di economia e finanza (Def) 2021, viene **prorogata** fino al **30 giugno 2024** la **scadenza** prevista per le **concessioni** in materia di raccolta delle **scommesse su eventi sportivi**, anche ippici, e **non sportivi**, compresi gli eventi simulati, confermando la misura degli oneri concessori. Si **rinvia a un provvedimento del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** per l'individuazione degli **apparecchi meccanici ed elettromeccanici** ai quali **non si applicano le disposizioni** riguardanti le verifica tecnica di conformità da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Portale nazionale del sommerso (art. 19)

Prevista l'istituzione di un **Portale nazionale del sommerso (Pns)**, gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, in cui confluiscono i verbali ispettivi ed ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso e di lavoro e

legislazione sociale. Il portale sostituisce le attuali forme di condivisione di dati tra Ispettorato nazionale del lavoro, Inps e Inail.

Proroga del termine per le autocertificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Ue (art. 19-bis)

Viene **prorogato** dal 30 giugno 2022 al **31 dicembre 2022** il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea**, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, le cosiddette **autocertificazioni**, riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro nelle imprese impegnate nell'esecuzione di interventi oggetto del PNRR (art. 20)

Si prevede che l'Inail promuova appositi **protocolli di intesa**, relativi alla **sicurezza sul lavoro**, con grandi gruppi industriali e altre **imprese** che siano impegnati nell'esecuzione di interventi oggetto del **PNRR**, con il coinvolgimento delle **organizzazioni sindacali** comparativamente **più rappresentative** sul piano nazionale.

Utilizzo di economie degli investimenti del PNRR (art. 21, co. 1 e 2)

Si disciplina l'utilizzo delle eventuali **economie** realizzate nell'ambito dell'attuazione delle misure previste dal **PNRR**, prevedendo in particolare che le amministrazioni titolari possano destinare le eventuali **risorse non assegnate** in seguito alle procedure di selezione dei progetti **al finanziamento dei Progetti Bandiera** proposti dalle Regioni e dalle Province autonome, all'interno delle stesse missioni e componenti del Piano, nel rispetto del **vincolo di territorialità** delle risorse e di destinazione di almeno il **40 per cento** alle **regioni del Mezzogiorno**.

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale (art. 21, co. 2-bis)

Cambia la **disciplina della titolarità** e della **commercializzazione dei diritti audiovisivi sul mercato internazionale**, attraverso una modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Una misura che **aiuta il mondo dello sport** e in particolare il **calcio italiano** nel valorizzare e aumentare di conseguenza i ricavi per la **vendita dei diritti audiovisivi**, con la possibilità da parte dell'organizzatore della competizione di **concedere in licenza i diritti direttamente agli operatori della Comunicazione**.

Beni confiscati alla mafia (art. 22)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un **Fondo per le spese di gestione dei beni confiscati alle mafie**, con la dotazione di **2 milioni** di euro per il 2022, per rendere effettivi gli obiettivi della misura "Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie", di cui alla Missione 5 – Componente 3, Investimento 2, del PNRR.

CAPO III - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR IN MATERIA DI AMBIENTE, FONTI RINNOVABILI, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SALUTE

Produzione e consumo di idrogeno da fonti rinnovabili (art. 23, co. 1-3)

Per promuovere la **produzione e l'impiego di idrogeno da fonti di rinnovabili**, si esonera il consumo di energia elettrica prodotta da idrogeno verde dal pagamento degli oneri generali di sistema per l'energia elettrica, si demanda a un decreto del MiTe la definizione delle condizioni tecnico-operative per l'applicazione dell'esonero e si esclude l'idrogeno dal regime di accise previsto dalla legislazione vigente.

Concessioni di derivazioni per uso irriguo (art. 23, co. 4)

Si modifica l'articolo 21, quarto comma, del regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933 in materia di **concessioni di derivazioni per uso irriguo**, inserendovi l'ulteriore criterio del privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua.

Procedure di approvazione dei piani di bacino (art. 23, co. 5)

Si introducono modifiche agli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di **approvazione dei piani di bacino**. In particolare, si dispone che in materia di approvazione dei piani di bacino la Conferenza Stato-Regioni pronunci il proprio **parere entro trenta giorni**, termine decorso il quale si procede anche in mancanza di tale parere. Si estende poi anche alle **Autorità di bacino distrettuali** quanto previsto dal comma 1-bis all'articolo 250 del Codice dell'Ambiente, che consente a talune Regioni, Province autonome ed enti locali territoriali di avvalersi, attraverso la stipula di apposite convenzioni, di società *in house* del MiTe, allo scopo di favorire l'accelerazione degli interventi per la **messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale**. Infine, si amplia inoltre il novero delle finalità in vista delle quali l'esercizio di tale facoltà è consentito, inserendo anche gli scopi di **accelerazione degli interventi di tutela del territorio e delle acque**.

Produzione di idrogeno e procedure autorizzative (art. 23, co. 5-bis e 5-ter)

Si interviene sul decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, sull'**uso di energia da fonti rinnovabili**, estendendo alle **infrastrutture** connesse alla **produzione di idrogeno** e a quelle di connessione a reti di distribuzione e trasporto le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori. Si introducono anche alcune specifiche sulla richiesta di procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 e sull'amministrazione competente nel caso in cui l'impianto da realizzare ricada sul territorio di più Comuni.

Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biomasse (art. 23-bis)

Si estende agli impianti di **produzione di energia elettrica da biomasse** di potenza fino a 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata

di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

Potenziamento sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso Ecobonus e Sismabonus e governance dell'ENEA (art. 24)

Si prevede che l'**invio telematico** all'ENEA delle **informazioni** sulle **detrazioni fiscali** per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sia finalizzato anche alla **corretta attuazione delle misure del PNRR** in materia, oltre che al monitoraggio degli interventi beneficiari delle agevolazioni stesse. Si prevede, poi, che sulla base delle informazioni acquisite l'ENEA invii una relazione al Ministero della Transizione ecologica (invece che al Ministero dello Sviluppo economico), al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alle Regioni e Province autonome. Vengono anche introdotte disposizioni riguardanti l'**istituzione** della figura del **Direttore generale** presso l'ENEA.

Contributo a favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili (art. 24-bis)

Si riconosce, per il 2023, un contributo fino a **1 milione di euro** per **progetti** d'investimento finalizzati all'installazione di impianti di **produzione energetica da fonti rinnovabili** e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di **piscine o infrastrutture** sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Obiettivi del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (art. 25)

Si modifica il Codice dell'ambiente per introdurre il **Piano di gestione delle macerie e dei materiali** derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un **evento sismico**, nei **Piani regionali di gestione dei rifiuti**, escludendolo perciò dall'ambito disciplinato nel Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (Pngr). La redazione del Piano di gestione delle macerie sarà effettuata in conformità alle **linee guida**, da adottare **entro sei mesi** dall'entrata in vigore della presente disposizione con apposito Dpcm su proposta del Ministro della Transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Modifiche al Codice dell'ambiente riguardanti il CONAI (art. 25-bis)

Si aggiunge il comma 5-ter all'articolo 224 del **Codice dell'ambiente**, riguardante il **Consorzio nazionale imballaggi (CONAI)**, al fine di prevedere che l'accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilisca che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta

differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private. Si prevede, per questo, che i produttori e gli utilizzatori possano avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi stessi.

Supporto tecnico operativo per le misure attuative del PNRR di competenza del MiTe (art. 26)

Si prevede l'istituzione del **Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del MiTe** e per la relativa copertura finanziaria si indicano **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2024**.

Modifiche alla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali (art. 26-bis)

Sono introdotte modifiche alla **disciplina sanzionatoria** degli **illeciti amministrativi e penali** in materia di **tutela ambientale**, con riferimento alle prescrizioni da impartire al contravventore, alla verifica dell'adempimento e all'irrogazione della sanzione.

Istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (art. 27)

Si prevede l'istituzione del **Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (Snps)**, inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate direttamente e indirettamente a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici. Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata **interazione** con il **Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (Snpa)** e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità.

CAPO IV - TRANSIZIONE DIGITALE

Costituzione e disciplina della Società 3-I SpA (art. 28)

Si autorizza la **costituzione della società 3-I SpA.**, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del PNRR e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore degli enti previdenziali e delle pubbliche amministrazioni centrali.

Acquisizione servizi *cloud* infrastrutturali (art. 29)

Si consente alle pubbliche amministrazioni l'**acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa** per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.

Riordino dell'Agenzia spaziale italiana e del settore spaziale e aerospaziale (art. 30, co. 1-8 e 8-ter)

Viene modificata la disciplina relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'**Agenzia spaziale italiana (Asi)**, attribuendo i poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza – attualmente assegnati al Ministro dell'Università e della Ricerca – al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro o al Sottosegretario delegato, ferme restando le competenze del Mur rispetto alle attività di ricerca che l'Asi svolge. Tra le altre cose, si prevede poi l'istituzione nello stato di previsione del Mef di un **Fondo per il finanziamento dell'Asi**, con una dotazione di **499 milioni di euro** a decorrere **dal 2022**. E ancora, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal PNRR, si autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro o il sottosegretario delegato alle politiche spaziali e aerospaziali a sottoscrivere, fino a un ammontare pari a **90 milioni di euro** nell'ambito del **quadriennio 2022-2025**, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* ovvero di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, comprese quote o azioni di fondi per il *venture debt* o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture debt*.

Struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche spaziali e aerospaziali (art. 31)

Al fine di espletare le attività di **supporto** al **Presidente del Consiglio dei Ministri** per l'esercizio delle funzioni di alta direzione, responsabilità politica generale e coordinamento delle **politiche spaziali e aerospaziali** si dispone l'**incremento** della **dotazione organica dirigenziale** della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** di una posizione di livello generale e di due posizioni di livello non generale, da assegnare a una apposita struttura della stessa Presidenza. Tra le altre cose, si dispone poi che per l'esercizio di queste funzioni attribuite alla struttura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa procedere ad un **reclutamento**, tramite **apposito concorso** da espletarsi con modalità semplificate. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale anche di un contingente di **cinque esperti**, di cui due designati d'intesa con il Ministro della Difesa e uno d'intesa con il Ministro dello Sviluppo economico, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie delle applicazioni e dei servizi spaziali e aerospaziali.

Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale (art. 32, co. 1, lettera a)

Si modificano le disposizioni riguardanti le finalità del **Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale**, prevedendo che si tenga conto delle **competenze** dell'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** al momento di individuare gli interventi a valere sulle risorse del Fondo stesso.

Identità digitale e identificazione elettronica (art. 32, co. 1, lett. a-bis)

Sono estesi anche all'**identificazione elettronica**, ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici, gli effetti di documento di riconoscimento equipollente, attualmente riconosciuti esclusivamente nelle **transazioni elettroniche** o per l'**accesso dei servizi in rete**.

Sistema di gestione delle deleghe digitali (art. 32, co. 1, lettera b)

Si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione del **Sistema di gestione delle deleghe (Sgd)** – Sistema che consente a chiunque di delegare l'accesso ad uno o più servizi ad un soggetto terzo titolare dell'identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo – disciplini anche le modalità di adozione di un **manuale operativo** contenente le specifiche tecniche di funzionamento del Sgd e di attuazione del decreto stesso.

Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione (art. 32, co. 1, lettera c)

Si prevede che siano individuate, con decreto, le modalità di adozione di un **manuale operativo** recante le **specifiche tecniche** riguardanti le misure attuative della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione.

Divieto di altri oneri per la modifica o spostamento di talune opere (art. 32, co. 1, lett. c-bis)

Prevista l'**esclusione** dall'imposizione di **oneri o canoni** – ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Codice delle comunicazioni elettroniche – per la **modifica** o lo **spostamento** di **opere o impianti** resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche.

Scavi per la posa di infrastruttura a banda ultra-larga (art. 32, co. 1, lett. c-ter)

Si **esclude** la necessità della **preventiva procedura di valutazione** di incidenza per interventi relativi ai lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri per la **posa di infrastruttura a banda ultra-larga**. L'operatore di rete è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori all'autorità competente, con un preaviso di almeno 30 giorni. A tale comunicazione è allegata un'autodichiarazione per l'esclusione dalla procedura e una descrizione sintetica dell'intervento, corredata da documentazione fotografica.

Esclusioni dalla disciplina del Codice dei contratti pubblici nel settore delle comunicazioni elettroniche (art. 32, co. 1, lett. c-quater)

Si stabilisce l'integrale **esclusione** dall'ambito di applicazione della **disciplina** dettata dal **Codice dei contratti pubblici** degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di **reti pubbliche di telecomunicazioni** o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di **comunicazioni elettroniche**.

Digitalizzazione settore agricolo, alimentare e forestale (art. 32, co. 1-ter)

Per **incentivare** la diffusione dell'**innovazione digitale** e del trasferimento tecnologico nel **settore agricolo, alimentare e forestale** e per favorire maggiore efficienza e celerità d'azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal PNRR si prevede

che con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali siano individuati i casi e le condizioni tecniche per l'utilizzo della **energia sostenibile** e delle **tecniche di agricoltura di precisione intelligenti** che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali.

Modifiche al sistema pubblico di prevenzione del furto di identità (art. 32-bis)

Si rafforza il sistema pubblico di **prevenzione**, sul piano amministrativo, delle **frodi** nel settore del **credito al consumo** e dei **pagamenti dilazionati o differiti**, con specifico riferimento al **furto di identità**, istituito dall'art. 30-ter, co. 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010. Si specifica che tale sistema può essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

CAPO V - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, BENI CULTURALI, ZES E ZLS

Per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti (art. 33)

In attuazione di una riforma prevista dal PNRR per la semplificazione delle procedure di **autorizzazione** per gli **impianti di cold ironing**, si considerano di pubblica utilità e caratterizzati da indifferibilità e urgenza i **progetti** destinati alla realizzazione di opere e impianti di **elettrificazione dei porti**, nonché le opere e le infrastrutture connesse. Si prevede quindi per questi interventi il rilascio di un'autorizzazione unica da parte della Regione, all'esito di una Conferenza di servizi, con tempi ridotti.

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale (art. 33-bis)

Al dichiarato fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di **trasporto pubblico locale** sull'intero territorio nazionale si autorizza fino al 2036, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, l'erogazione dei finanziamenti agli interventi in materia di trasporto pubblico locale valutati ammissibili e presentati dalle **Province autonome di Trento e di Bolzano** entro il 31 agosto 2022.

Proroga del termine per contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 33-ter)

Sono **prorogati** di quattro mesi, limitatamente al 2022, alcuni **termini** per l'utilizzazione, l'eventuale revoca e la contestuale riassegnazione dei **contributi ai Comuni** con popolazione inferiore a mille abitanti per l'effettuazione di una serie di interventi finalizzati alla **messa in sicurezza** di **scuole, strade, edifici pubblici** e patrimonio comunale, per l'**abbattimento** delle **barriere architettoniche** a beneficio della collettività e per interventi di incremento dell'**efficienza energetica** e di **sviluppo territoriale sostenibile**.

Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere (art. 34)

Vengono introdotte alcune puntuale modifiche al **Codice degli appalti** per **rafforzare il sistema di certificazione della parità di genere**. In particolare, tra le altre cose, rispetto alle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara si inserisce come ulteriore ipotesi di riduzione della cosiddetta “garanzia provvisoria” (vale a dire la cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’avviso) il possesso della certificazione della parità di genere.

Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR (art. 35, co. 1)

Si specifica che le previsioni dell’art. 48, co. 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, il cosiddetto decreto “Semplificazioni” si applicano anche agli **investimenti** articolati per **lotti funzionali**. Questo intervento è volto a garantire **l’unicità delle procedure attuative** e la **coerenza dei tempi di realizzazione** nel caso in cui un’opera complessiva sia articolata in più lotti funzionali, come nel caso della realizzazione di opere in cui un lotto è finanziato con risorse PNRR ed uno, immediatamente contiguo e funzionale al precedente, con risorse nazionali.

Interventi PNRR di competenza del Ministero della Cultura (art. 36, co. 1)

Si prevede che per gli interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su **beni** di proprietà delle **diocesi** e degli **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti**, gli enti proprietari possano essere individuati quali soggetti attuatori esterni.

Tutela dei beni culturali e paesaggistici con riferimento agli interventi previsti dal Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali (art. 36, co. 2)

Si attribuiscono alla **Soprintendenza speciale per il PNRR** (art. 29 del decreto “Semplificazioni”) le funzioni di **tutela dei beni culturali e paesaggistici** con riferimento agli interventi previsti dal **Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali** (art. 1, comma 2, lett. *d*), del decreto-legge n. 59 del 2021), compreso nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Contabilità speciale per il Commissario straordinario del Governo per la Fiera del libro di Francoforte del 2024 (art. 36, co. 2-bis)

Si intesta al Commissario straordinario del Governo per la **Fiera del libro di Francoforte del 2024** una apposita **contabilità speciale** presso la tesoreria statale, entro cui confluiscano tutte le risorse destinate alla partecipazione dell’Italia all’evento.

Funzioni della Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 36, co. 2-ter)

Le **funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici** della **Soprintendenza speciale per il PNRR** sono estese anche ai casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNIEC sottoposti a VIA in sede statale oppure rientranti nella competenza

territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. L'estensione si applica anche ai procedimenti in corso.

Disposizioni in materia di ZES e ZLS (art. 37)

Viene introdotta una procedura straordinaria semplificata per la **revisione del perimetro** delle **Zone Economiche Speciali (ZES)** e si estende il **credito d'imposta** per gli investimenti in tali zone all'acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili che siano strumentali agli investimenti. Oltre allo stanziamento di risorse per lo **sviluppo industriale** delle stesse ZES, è poi prevista l'emanazione di un apposito Dpcm che disciplini le procedure di istituzione delle **Zone Logistiche Semplificate (ZLS)** e le loro modalità di funzionamento e organizzazione.

Contratto di logistica (art. 37-bis)

Si interviene sulla disciplina del **contratto di logistica** di cui all'art. 1677-bis del Codice civile: oltre a prevedere che l'appalto possa avere ad oggetto la prestazione di due o più servizi (attualmente solo "più servizi") di logistica, si integra l'elenco dei servizi con il richiamo alle attività di trasformazione.

Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 37-ter)

Si interviene sulla disciplina in materia di cessione della proprietà di **alloggi di edilizia residenziale pubblica**, consentendo la non applicazione delle procedure previste dall'art. 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, per le domande presentate e depositate dai soggetti proponenti, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

CAPO VI - MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR IN MATERIA DI TURISMO

Digitalizzazione agenzie "Tour Operator" (art. 38)

Le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.2 **"Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator"** nell'ambito del PNRR, pari a 98 milioni di euro, vengono destinate all'incremento della dotazione finanziaria della linea progettuale M1C3, sub investimento 4.2.1 **"Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit"** del Piano. L'importo di 100 milioni di euro stanziato per il 2022 per il credito di imposta a favore delle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator per la fruizione del credito di imposta per investimenti e attività di sviluppo digitale.

Garanzie per i finanziamenti nel settore turistico (art. 39)

Si interviene sull'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, che dispone l'istituzione della **“Sezione Speciale Turismo”** presso il Fondo di garanzia Pmi, in attuazione del PNRR - Misura M1C3 - Investimento 4.2.4 **“Sostegno alla nascita e consolidamento delle Pmi Turismo”**, integrando la previsione per cui nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del Turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche.

Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e misure per l'attuazione di Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici (art. 40)

Si dispone che ai fini della realizzazione degli investimenti in materia di **“Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici”** di cui alla misura M1C3-35-Investimento 4.3 del PNRR, il Ministro del Turismo possa avatarsi del Commissario Straordinario del Governo nominato al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile e sull'efficienza della giustizia penale (art. 41)

Introdotte misure per il funzionamento da un lato del **Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile** e dall'altro del **Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale**. Nel settore civile, si dispone che presso il Ministero della Giustizia possa essere istituito un Comitato con compiti di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di riforma del processo civile. Si prevede inoltre che lo stesso possa essere composto da massimo di quindici componenti (oltre al Ministro o a un suo delegato che lo presiede), in carica per tre anni. Tale limite massimo di quindici componenti viene esteso anche al Comitato già previsto per la giustizia penale, al fine di garantirne la piena operatività.

Modifiche del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 42)

Si posticipa al **15 luglio 2022** l'entrata in vigore del **Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** (d.lgs. n. 14 del 2019), già prevista per il 16 maggio 2022. Questo per allineare il termine di entrata in vigore del Codice con quello di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (17 luglio 2022), il cui schema di decreto legislativo attuativo, che incide su varie parti del Codice, è in corso di esame parlamentare.

Ristoro dei danni subìti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale (art. 43)

Istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un **Fondo per il ristoro** dei danni subìti dalle **vittime di crimini di guerra e contro l'umanità** per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul **territorio italiano** dalle forze del **Terzo Reich** durante la **seconda guerra mondiale**.

CAPO VIII – ISTRUZIONE

Formazione iniziale e continua docenti scuole secondarie (art. 44, co. 1, lettere a, b, c, d)

Introdotte disposizioni in materia di reclutamento dei docenti nella **scuola di I e II grado** con l'obiettivo di **completare la riforma del sistema di reclutamento** prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1). Rispetto alla precedente disciplina si prevede ora, in via ordinaria, che **possano partecipare ai concorsi**, banditi con cadenza annuale, i candidati che oltre al titolo di laurea abbiano superato un **percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale**. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 Crediti formativi universitari (Cfu) o accademici (Cfa), deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale articolata in una verifica scritta e una lezione simulata.

A questa **modalità** ordinaria di **reclutamento**, se ne affiancano **altre due**, con carattere derogatorio. La prima consente a coloro i quali hanno svolto un **servizio** presso le istituzioni scolastiche statali **per almeno tre anni scolastici**, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al **concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale**; se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi (e non 60 richiesti, come regola generale), dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio che, se superato, determina l'effettiva immissione in ruolo. La seconda modalità di reclutamento permette, nella **fase transitoria** di attuazione della nuova disciplina (che termina il 31 dicembre 2024), di partecipare al **concorso** anche a coloro che abbiano maturato **30 Cfu o Cfa** del percorso di formazione iniziale (e non i 60 previsti), a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto; se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e a seguire saranno tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio.

La formazione iniziale è completata dalla **formazione e aggiornamento permanente** rivolto ai **docenti di ruolo di ogni ordine e grado**, articolato in **percorsi triennali** a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024. Tale formazione, che include le attività di progettazione, *mentoring*, *tutoring* e *coaching* a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche, si svolgerà fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dalla **Scuola di alta formazione** del sistema nazionale pubblico di istruzione, in via di istituzione.

La partecipazione all'attività formativa avviene **su base volontaria** per la maggior parte dei docenti, divenendo **obbligatoria** solo per i **docenti immessi in ruolo** in seguito all'**adeguamento del contratto**. In seguito al superamento delle verifiche previste (intermedie, con cadenza annuale, e finale) al docente è riconosciuta una **retribuzione una tantum di carattere accessorio**. Le verifiche sono effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti e l'entità dell'incentivo economico è stabilita in sede di contrattazione nazionale. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della Scuola di alta formazione.

Razionalizzazione delle classi di concorso (art. 44, co. 1, lettera d-bis)

Per promuovere l'interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi, si demanda a uno o più decreti del Ministro dell'Istruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle **classi di concorso** per l'accesso ai ruoli del **personale docente della scuola secondaria** di primo e secondo grado, con l'obiettivo di una loro **razionalizzazione e accorpamento**.

Reclutamento docenti delle scuole secondarie (art. 44, co. 1, lettere e, f, g, i)

Per dare piena attuazione alla riforma del sistema di **reclutamento dei docenti** prevista nel PNRR, sono introdotte disposizioni rispetto alla **scuola di I e II grado** con riguardo ai requisiti di partecipazione al concorso, all'anno di prova e all'immissione in ruolo. In **via ordinaria**, si prevede che possano partecipare ai concorsi, banditi con cadenza annuale, i candidati che oltre al titolo di laurea abbiano superato un percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale. L'immissione in ruolo è subordinata all'effettuazione del periodo di prova, di durata annuale, e al suo superamento tramite test finale e valutazione conclusiva. A tale modalità ordinaria di reclutamento, se ne affiancano altre due con **carattere derogatorio**: una prima consente a coloro i quali hanno svolto un servizio presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, di partecipare al concorso senza aver concluso la richiamata formazione iniziale (se vincitori di concorso, saranno comunque tenuti a partecipare al percorso universitario o accademico di formazione iniziale, con l'acquisizione di 30 crediti formativi, dopo la sottoscrizione di un contratto annuale di supplenza e prima di essere sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, che se superato determina l'effettiva immissione in ruolo); una seconda permette, nella fase transitoria di attuazione della nuova disciplina, che termina il 31 dicembre 2024, di partecipare al concorso anche a coloro che abbiano maturato 30 CfU o Cfa del percorso di formazione iniziale, e non i 60 previsti, a condizione che parte dei crediti stessi siano di tirocinio diretto (se vincitori di concorso, sottoscriveranno un contratto annuale e, a seguire, saranno tenuti a completare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, prima di sostenere l'anno di prova e l'eventuale immissione in servizio).

Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie (art. 44, co. 1, lettere h, l)

Sono introdotte disposizioni in materia di **formazione in servizio** con l'obiettivo di attuare la riforma "Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo" contenuta nel PNR. La formazione in servizio è rivolta ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado, è articolata in percorsi triennali a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, include le attività le attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche e può anche svolgersi fuori dell'orario di insegnamento. I percorsi di formazione sono definiti dall'istituenda **Scuola di alta formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione**, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La partecipazione all'attività formativa avviene su base volontaria per la maggior parte dei docenti, divenendo obbligatoria solo per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto. Al docente è riconosciuto un **incentivo economico**, la cui entità è stabilita in sede di contrattazione collettiva nazionale, dopo il **superamento delle verifiche** effettuate dal Comitato per la valutazione dei docenti. È infine previsto l'avvio, dall'anno scolastico 2023/2024, di un **programma di monitoraggio e valutazione** degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, a cura della stessa Scuola di alta formazione.

Valorizzazione del personale docente (art. 45)

Si introducono disposizioni tese a **valorizzare il personale docente** che garantisca la **continuità didattica**. Per prima cosa, si modifica l'art. 1, co. 593, della legge n. 205 del 2017, aggiungendo un **nuovo criterio e indirizzo** cui la contrattazione deve attenersi nell'impiegare le risorse iscritte nella specifica sezione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (Fom), appositamente dedicata a valorizzare la professionalità dei docenti delle istituzioni scolastiche statali. In secondo luogo, si prevede che in sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale alla nuova finalità sia destinata una quota pari al **10 per cento** dello **stanziamento annuale** previsto per l'apposita sezione del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa** (entro il 30 giugno 2022 sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di queste risorse, tenendo conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale distinti da quello dell'istituzione scolastica).

Perfezionamento semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti (art. 46)

Vengono modificate le disposizioni sulla **semplificazione** delle **procedure concorsuali** per il **personale docente** delle scuole di ogni ordine e grado (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno) introdotte dal decreto-legge n. 73 del 2021, il cosiddetto decreto "Sostegni-bis". In particolare, tra le altre cose, si prevede che le prove dei **concorsi** si svolgano secondo **modalità semplificate** rispetto alla legislazione vigente e con **frequenza annuale anziché biennale** come avveniva precedentemente.

Misure per l'attuazione del PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione (art. 47)

Introdotte disposizioni volte ad assicurare l'effettiva attuazione degli **interventi** previsti dal **PNRR di titolarità del Ministero dell'Istruzione**. Si tratta, in particolare: della costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; dell'estensione dei casi in cui è possibile procedere ad acquisti e affidamenti di contratti in deroga alla normativa vigente; di modifiche al concorso di progettazione previsto per la realizzazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.1. ("Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica"); del vincolo di un catalogo di risorse, già impiegate per i progetti PNRR in essere, alla realizzazione degli stessi per il periodo 2022-2026.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Monitoraggio misure urgenti per la giustizia ordinaria nell'ambito del PNRR (art. 48, co. 1, lettera a)

Viene abrogata la disposizione che demandava a decreti del Ministro della Giustizia l'individuazione delle procedure di **monitoraggio** e le risorse ai fini della valutazione delle misure urgenti per la **giustizia ordinaria** nell'ambito del **PNRR**.

Abrogazioni (art. 48, co. 1, lettera b, c, d)

Vengono **abrogate** alcune **disposizioni in materia di trasporti**, che prevedevano l'emanazione di decreti ministeriali o regolamenti attuativi la cui adozione non risulta più necessaria.

Abrogazione di obblighi relativi alla demolizione di veicoli (art. 48, co 1, lett. d-*bis*)

Viene **abrogata** la disposizione che impone l'**annotazione**, nel registro di entrata e di uscita dei veicoli, degli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi a **veicoli fuori uso destinati a demolizione**.

Iter

Prima lettura Senato

[AS 2598](#)

Prima lettura Camera

[AC 3656](#)

[Legge 29 giugno 2022, n. 79](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

[Testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare

Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
FDI	0 (0%)	17 (100%)	0 (0%)
FI	42 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IPF	25 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	16 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	79 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	2 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	62 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	19 (73,1%)	7 (26,9%)	0 (0%)
PD	71 (98,6%)	0 (0%)	1 (1,4%)